

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 154

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROVEDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Norme per unificare su tutto il territorio nazionale la
tariffazione e la indicazione del corrispettivo del servizio taxi

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della tariffazione del servizio taxi sta diventando un problema urgente in quanto non ha caratteristiche normalizzate su tutto il territorio nazionale.

La caratteristica più negativa del metodo ora adottato è quella che l'indicazione del tassametro non corrisponde al corrispettivo richiesto al cliente in quanto in tale indicazione non vengono comprese eventuali cifre fisse, nè gli importi derivanti da particolari tariffe orarie o festive.

Questo modo di procedere rende spesso il turista, soprattutto straniero, dubbioso sulla correttezza della richiesta in quanto questo modo di tariffare sembra non abbia particolare riscontro nel mondo occidentale.

Alcuni taxisti, non molti per la verità, adottano poi un sistema levantino di calcolo che imputa al cliente una cifra a discrezione; in questi casi il tassametro, obbligatorio, viene installato in modo da essere poco o per niente visibile dal cliente.

Quanto sopra è frutto di una ricerca durata diciotto mesi nelle città di Milano e

Roma. Il presente disegno di legge prevede pertanto:

- a) una unificazione del sistema di tariffazione su tutto il territorio nazionale;
- b) di affermare il principio che il cliente paga il corrispettivo indicato dal tassametro;
- c) che il tassametro deve essere installato in vista del cliente e deve indicare oltre il corrispettivo, il tipo di tariffa applicata;
- d) la liberalizzazione, là dove esiste, del monopolio di installazione e manutenzione del tassametro.

Non si è invece ritenuto di dover entrare nel merito della consistenza o composizione della tariffa che ovviamente rimane liberamente definibile a livello locale.

Per la realizzazione di quanto esposto si fa affidamento sulle caratteristiche tecniche dei tassametri, che oggi hanno raggiunto livelli molto sofisticati che, in Italia, non solo non vengono utilizzati, ma che spesso sono disincentivati dalle amministrazioni comunali preposte alla sorveglianza ed al controllo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Calcolo del corrispettivo della corsa taxi)

1. Il corrispettivo della corsa taxi deve comparire indicato sul tassametro direttamente, quale numero progressivamente crescente durante la prestazione del servizio.

2. Eventuali diritti fissi o valori minimi iniziali devono comparire sul tassametro prima dell'inizio della corsa e costituire il valore iniziale del corrispettivo. Nel caso sia previsto un corrispettivo minimo, questo rimane fisso sull'indicatore fin quando il proseguire del servizio non fa superare tale valore e da quel momento in poi viene indicato il corrispettivo reale.

3. Tariffazioni orarie o giornaliere differenti devono essere memorizzate nel tassametro che, tramite opportuno orologio calendario incorporato, provvederà alla loro attivazione negli intervalli temporali previsti.

4. Nel caso la corsa si svolga in orari in cui è previsto il cambio di tariffa, essa sarà fatturata in proporzione alla rispettiva durata nelle due diverse fasce tariffarie.

Art. 2.

(Allocazione del tassametro e degli indicatori)

1. Il tassametro può essere allocato in qualunque posto della plancia dell'autovettura, ma gli indicatori devono essere posti in modo da essere visibili dal cliente.

2. Qualora la visibilità o la leggibilità dell'indicatore non risulti essere buona per il cliente, situato in uno qualsiasi dei posti posteriori, deve essere previsto un ripetitore posto nelle vicinanze del passeggero.

3. I visori di cui ai commi 1 e 2 devono fornire indicazioni visibili di notte, in assenza di illuminazione stradale, anche senza dover accendere le luci interne della vettura.

Art. 3.

(Riparazione e manutenzione del tassametro)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le operazioni connesse all'installazione, alla manutenzione nonché all'apposizione di marche o sigilli non possono essere svolte in regime esclusivo o di monopolio.

2. Dopo ogni intervento che preveda la rottura dei sigilli, il ripristino dei medesimi deve essere effettuato in modo che dal sigillo stesso compaiano in modo inequivocabile gli estremi di identificazione del riparatore o dell'ente che ha apposto il sigillo. Le tariffe per gli interventi in oggetto sono libere, nè possono contenere riserve alcune.

3. Eventuali collaudi di competenza degli enti preposti ai controlli sono eseguiti contro il versamento di una tassa il cui ammontare deve essere congruo, secondo il mercato ed in analogia ad operazioni simili, al reale costo delle operazioni svolte, nè può essere comprensivo di riserve o quote a favore di alcuno.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il Ministro dei trasporti emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il relativo regolamento di attuazione.